

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 1779/2017 del 26 maggio 2017, che ha disposto la notifica per pubblici proclami *ex art.* 151 c.p.c., emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, Giudice dott. Franco Piragine, nel giudizio iscritto al n. R.g. 687/2017, promosso dai prof.ri **Barneschi Katia ed altri**, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Marone, c/ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Il ricorso è proposto **a) per l'accertamento e la declaratoria** del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Pisa, di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso di diploma di istruzione superiore nonché diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM vecchio ordinamento);

**b) per l'effetto, per la condanna** delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2014/2017, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento;

**c) in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento o comunque per la disapplicazione ex art 63 del d.lgs. n. 165/2001** di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il D.M. 23 maggio 2014 n. 353, recante disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui individua i titoli di accesso, se e qualora interpretato nel senso di escludere l'ammissione dei docenti muniti di diploma di istituto superiore nonché di diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM vecchio ordinamento); **2)** del D.M. 4 maggio 2015 n. 248 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, recanti introduzione delle fasce aggiuntive per l'inserimento dei nuovi docenti abilitati con l'istituzione di due finestre semestrali di aggiornamento, nella parte in cui non consentono l'inserimento dei ricorrenti; **3)** dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento annuale delle graduatorie di cui è causa, laddove hanno reiterato la contestata

esclusione; **4)** per illegittimità derivata, delle graduatorie d'istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione; **5)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti.

I litisconsorti sono i docenti inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, per la provincia di Pisa, per le classi di concorso A-29, A-30, A-55, A-56, A031, A032, AB77, A001 (ex A028), A017 (ex A025), A008 (ex A018), A008 (ex D616), A031, A032, AS55, A-30 (ex A032), A-29 (ex A031), A-55, A-56 (ex AJ77), A-53, per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.